



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 06/11/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

URBANO MASSIMO, Presidente
PELLEGRINO PASQUALE, Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice

in data 06/11/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [REDACTED]/2022 depositato il 04/05/2022

proposto da

Difeso da

Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

ed elettivamente domiciliato presso daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

contro

Ag. entrate - Riscossione - Cosenza

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219005897712000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110005783569000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110005783569000 IRAP 2007

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La [REDACTED], come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso avverso intimazione di pagamento relativa a cartella di pagamento, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 11.01.2022 relativa a IRAP, IVA anno 2007.

Sosteneva la ricorrente: in via pregiudiziale: nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento de quo (atto principale), quale conseguenza dell'omessa e/o irrituale notifica della cartella di pagamento (atto presupposto) - violazione degli artt. 25 e 26, d.p.r. n. 602/1973; in via principale: nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta, per inefficacia del ruolo presupposto alla cartella di pagamento posta a base della stessa, non avendo, l'agente della riscossione, provato e/o dimostrato la regolare sottoscrizione dello stesso da parte del titolare (o di un suo delegato) dell'ufficio cui si riferisce la pretesa impositiva – violazione art. 12, comma 4, d.p.r. n. 602/73. in subordine: nullità dell'intimazione di pagamento qui opposta per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme veicolate dalla cartella di pagamento posta a base della prima

Concludeva per l'annullamento

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione come in atti rappresentata e difesa che contestava il ricorso e sosteneva: l'intimazione è stata regolarmente notificata; l'intimazione, che costituisce un avviso di pagamento, con valenza interruttiva della prescrizione, è redatta in conformità allo schema ministeriale, contiene tutti i dati di riferimento ed è pienamente idonea allo scopo a cui è preposta, che è pienamente raggiunto. La cartella è stata regolarmente notificata e non impugnata dal ricorrente entro il prescritto termine perentorio di sessanta giorni. contestava l'eccepita prescrizione trattandosi di crediti aventi una prescrizione decennale.

Concludeva per il rigetto del ricorso.

La ricorrente depositava memorie con cui insisteva nel ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si ritiene ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento anche nel merito, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, nelle ipotesi in cui il contribuente eccepisca l'omessa notifica della cartella di pagamento (come è avvenuto nel caso di specie). Invero, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, fino a comprendervi quegli atti che, pur non rivestendo l'aspetto formale proprio di uno di quelli dichiarati espressamente impugnabili, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, suscitandone l'interesse a chiederne il controllo di legittimità in sede giurisdizionale. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 30/05/2017 n° 13584.

Tra tali atti può ben rientrare anche l'intimazione di pagamento, il quale presuppone che la cartella di pagamento in esso riportata sia entrata nella sfera di conoscenza del contribuente, attraverso una precedente

notificazione. Qualora ciò non sia avvenuto in modo rituale, perché la cartella di pagamento non è stata notificata ovvero la notifica non è stata regolare, il contribuente ha un interesse processuale ad impugnare gli atti successivi, ex art. 100 c.p.c., per non rimanere esposto agli effetti della presunta regolare notifica della cartella e per non trovarsi costretto ad attendere la notifica di atti successivi che, in quanto finalizzati all'esecuzione forzata, incidono negativamente sul patrimonio del contribuente e, spesso, creano danni irreversibili.

Dalla documentazione depositata in atti dall'ADER si evince che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata.

Va rigettato l'eccezione difetto di illegittimità della notifica dell'atto impugnato.

Con sentenza n. 1091 del 17/01/2013 la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha affermato che la cartella esattoriale può essere notificata anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza bisogno di altri adempimenti da parte dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Formalità queste che, come noto, avvengono sempre e in modo assai preciso quando il postino "bussa" a casa. Nel caso di specie l'operato dell'agente della riscossione risulta essere avvenuto in maniera regolare ed allineato con quanto sostenuto dalla Suprema Corte.

Per costante orientamento nella notifica a mezzo del servizio postale, la mancanza della relata di notificazione comporta mera irregolarità e non già inesistenza della stessa. Ciò sulla base della considerazione che "la fase essenziale del procedimento è data dalla attività dell'agente postale (tanto che è l'avviso di ricevimento che costituisce prova dell'avvenuta notificazione) mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico" (cfr Cassazione, sentenze 4746/2010, 17981/2012, 23117/2013 e 8911 e 12498 del 2014).

La notifica della cartella ha interrotto la prescrizione, come pure la prescrizione è stata interrotta in relazione alla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. l'art. 68 del DL n. 18/2020 al n. "4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a) omissis; b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Il diritto a richiedere le imposte erariali di cui alla cartella si prescrive nel termine di anni dieci, mentre per gli interessi e le sanzioni va dichiarata la prescrizione

La prescrizione, disciplinata dal Codice Civile art. 2934 e segg., è il mezzo che l'ordinamento giuridico prevede per l'estinzione dei diritti nel caso in cui il titolare non li eserciti entro i termini stabiliti dalla legge. Passato tale termine, il mancato pagamento cade in prescrizione (scadenza legale). In ordine al termine di prescrizione questa Corte ritiene che in questo caso i tributi erariali indicati nella cartella, in mancanza di diversa specifica previsione normativa, sono soggetti alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. in quanto sono prestazioni unitarie, stante l'autonomia di ogni anno d'imposta e "derivando il debito anno per anno da una nuova e autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi" (in tal senso, costantemente anche la giurisprudenza. Tra le altre, Cass. Sez. Trib. sentenze n° 13418/2016, n° 16713/2016, n° 4283/2010, n° 2941/2007 n°18110/2004). Gli interessi erariali come anche le sanzioni si

prescrivono in 5 anni. Per gli interessi si applica la norma di diritto comune rappresentata dall'art. 2948, n. 4 c.c. (Cassazione, sentenza 24.01.2023, n. 2044;

Considerata la reciproca soccombenza le spese di giudizio si possono compensare.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento nella parte in cui richiede interessi e sanzioni per come in motivazione rigetta per il resto il ricorso. Compensa le spese di giudizio